



COMUNE DI PISCIOCCA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 91

OGGETTO: UTILIZZAZIONE EXTRA ORARIO DI LAVORO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO DA PARTE DEL COMUNE DI PISCIOCCA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno DUEMILAVVENTI addì DUE del mese di DICEMBRE alle ore 10,30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI..... SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI..... VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

Assenti:

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOCCA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: UTILIZZAZIONE EXTRA ORARIO DI LAVORO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO DA PARTE DEL COMUNE DI PISCIOCCA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.

IL SINDACO

Premesso che il Settore Urbanistica – Governo del Territorio del Comune di Pisciotta risulta privo del Responsabile di posizione organizzativa a far data dal 01.12.2020 e che pertanto si è ritenuto necessario provvedere in tal senso al fine di garantire continuità nell'adempimento delle relative funzioni;

Considerato, pertanto, che il Comune di Pisciotta, avente una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, con nota prot. n. 8951 del 25.11.2020 ha richiesto al Comune di San Giovanni a Piro di potere utilizzare, secondo la formula organizzatoria di cui l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, l'attività lavorativa del dipendente arch. Raffaele Laino;

Visto l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che recita testualmente: "*I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, secondo cui qualora un'Amministrazione Comunale intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'Amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (Cfr. ex multis, Deliberazione n. 448 del 18.10.2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia);

Visti i pareri n. 2141 del 25.5.2005 e n. 3764 del 11.12.2013 del Consiglio di Stato, Sezione I, laddove, da un lato, è stata sottolineata la indiscussa specialità della previsione di cui al citato art. 1, comma 557, della Legge 30/12/2004, n. 311, che rappresenta deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dall'altro, è stata evidenziata la sommarietà e lacunosità della disposizione de qua da cui consegue la necessità di leggere e di applicare la medesima non in modo estrapolato bensì alla luce del contesto normativo globalmente inteso, "integrandola con altri dati positivi tratti dall'ordinamento generale in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, si riporta altresì il seguente passaggio motivazionale del citato parere "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da

quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;

Vista la Circolare Ministero dell’Interno n. 2 del 21/10/2005 che ha recepito il citato parere n. 2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I, reso su richiesta del Ministero dell’Interno-Dipartimento Affari Territoriali, concernente l’interpretazione da dare alla norma sopra richiamata che subordina l’utilizzo del dipendente pubblico ad un accordo tra le due amministrazioni utilizzatrici. In particolare, la suddetta circolare ha confermato la possibilità, attraverso la previsione di cui all’art 1, comma 557, della legge 311/2004 dell’utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; quest’ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66, secondo cui “*La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario*”;

Visto l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale, ai commi dal 6 al 10, impone a tutte le pubbliche amministrazioni di non conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza una previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, sotto pena di nullità dei provvedimenti adottati in violazione di tale normativa e prevedendo sanzioni per il funzionario responsabile e per l’amministrazione conferente l’incarico;

Preso atto – come peraltro chiarito dalla magistratura contabile (Cfr. ex plurimis Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Delib. 17/2008 dell’8 maggio 2008) - che la previsione normativa di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 trova la sua ratio nell’esigenza di fronteggiare “peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie”;

Considerato che, nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l’azione tra Enti locali, il Comune di San Giovanni a Piro, con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30.11.2020 ha autorizzato l’utilizzazione extra orario di lavoro, ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, presso il Comune di Pisciotta dell’arch. Raffaele Laino, dipendente a tempo pieno e indeterminato Cat. D. Posizione Economica D6;

Dato atto che l’arch. Raffaele Laino, svolgerà attività lavorativa extra orario di lavoro presso il Comune di Pisciotta per n. 12 (dodici) ore settimanali fino al 30.06.2021;

Richiamato l’orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui non è necessario che l’Ente ricevente proceda alla stipula con il dipendente interessato di apposito contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza (Cfr., ex multis, Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n.17 dell’8 maggio 2008; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 23 del 6 febbraio 2009);

Chiarito che il compenso, da corrispondersi all’arch. Raffaele Laino, sarà quello stabilito dal CCNL dei dipendenti degli Enti Locali, in relazione alla categoria d’appartenenza;

Evidenziato che la spesa connessa all’utilizzazione extra orario di lavoro dell’arch. Raffaele Laino, per n. 12 ore settimanali nell’arco temporale indicato in oggetto rimane a carico esclusivo del Comune di Pisciotta;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2001, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili di Servizio competenti;


Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Per le motivazioni suseposte che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. Di **utilizzare**, extra orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, l'attività lavorativa presso il Comune di Pisciotta dell'arch. Raffaele Laino, dipendente a tempo pieno e indeterminato Cat. D. Posizione Economica D6, del Comune di San Giovanni a Piro;
2. Di **dare atto** che l'arch. Raffaele Laino, svolgerà attività lavorativa extra orario di lavoro presso il Comune di Pisciotta per n. 12 (dodici) ore settimanali nell'arco temporale fino al 30.06.2021;
3. Di **trasmettere**, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione al Comune di San Giovanni a Piro e al dipendente interessato;
4. Di **dichiarare** la deliberazione relativa alla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000):
FAVOREVOLE

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Francesca Faracchio



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed economica della proposta di deliberazione, espresso dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;



Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 14.12.2020



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.12.2020

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000*);

Dalla Residenza Municipale, 14.12.2020



In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'*art. 125 del D.Lgs. 267/2000*.

Dalla Residenza Municipale, 14.12.2020

